



COMUNICATO STAMPA n. 185/24

Lussemburgo, 24 ottobre 2024

Sentenza della Corte nella causa C-240/22 P | Commissione / Intel Corporation

La Corte di giustizia conferma l'annullamento, da parte del Tribunale, della decisione della Commissione che constata un abuso di posizione dominante da parte di Intel e che le infligge un'ammenda di 1,06 miliardi di euro

Nel maggio 2009 la Commissione ha inflitto ¹ un'ammenda di 1,06 miliardi di euro a Intel, un produttore di microprocessori con sede negli Stati Uniti. Essa contestava a Intel di aver abusato della sua posizione dominante sul mercato dei microprocessori x86 concedendo, in particolare, sconti di fedeltà ai suoi clienti nonché a un distributore di computer fissi. Nel 2014 il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso di Intel contro tale decisione della Commissione ². Investita di un'impugnazione proposta da Intel, la Corte di giustizia ³ ha annullato tale sentenza e ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale.

Su rinvio, il Tribunale ha annullato parzialmente la decisione della Commissione e ha annullato integralmente l'ammenda di 1,06 miliardi di euro. La Commissione ha impugnato la sentenza del Tribunale nel 2022 ⁴.

La Corte respinge l'impugnazione della Commissione, confermando così la sentenza del Tribunale.

A sostegno della sua impugnazione, la Commissione faceva valere che il controllo esercitato dal Tribunale sulle valutazioni della Commissione relative al test del concorrente altrettanto efficiente («as efficient competitor test») era viziato da irregolarità procedurali, da errori di diritto e da snaturamento degli elementi di prova.

Nella sua sentenza, la Corte respinge tutti i motivi dedotti dalla Commissione. Per quanto riguarda il test del concorrente altrettanto efficiente, la Corte conferma che spetta al Tribunale esaminare qualsiasi argomento diretto a mettere in discussione le valutazioni della Commissione e idoneo a invalidare le conclusioni cui essa è giunta al termine di tale test. Tali argomenti possono vertere tanto sulla compatibilità delle valutazioni della Commissione con i principi che disciplinano il test del concorrente altrettanto efficiente quanto sul valore probatorio degli elementi di ordine fattuale sui quali essa si è basata. Inoltre, la Corte conferma che non spetta al Tribunale verificare se il dispositivo della decisione della Commissione possa essere giustificato sulla base di un ragionamento privo degli errori da esso constatati, quando tale ragionamento non è formulato in modo coerente in tale decisione.

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia. In caso contrario, essa rinvia la causa al Tribunale, che è vincolato alla decisione resa dalla Corte in sede d'impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Sofia Riesino ☎(+352) 4303 2088.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



¹ Decisione della Commissione C(2009) 3726 definitivo, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo [102 TFUE] e dell'articolo 54 dell'accordo SEE (Caso COMP/C-3/37.990 - Intel).

² Sentenza del Tribunale del 12 giugno 2014, Intel/Commissione, [T-286/09](#) (v., altresì, comunicato stampa [n. 82/14](#)).

³ Sentenza della Corte del 6 settembre 2017, Intel/Commissione, [C-413/14 P](#) (v., altresì, comunicato stampa [n. 90/17](#)).

⁴ Sentenza del Tribunale del 26 gennaio 2022, Intel/Commissione, [T-286/09 RENV](#) (v., altresì, comunicato stampa [n. 16/22](#)).